



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

IL DIRIGENTE

VISTA la procedura di nomina in ruolo informatizzata e la relativa scelta di sede operata dalla docente Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia in data 20/08/2020 per la Scuola Primaria – Provincia di Chieti – I.C. Castiglione Messer Marino – Carunchio;

CONSIDERATO che la docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia ha impugnato tale assegnazione di sede giudizialmente;

RILEVATO che è intervenuta sentenza della Corte di Appello di l'Aquila (RGL 174/21) n. 69/2022 del 03.03.2022 – favorevole all'Amministrazione ;

VISTA la necessità di dover provvedere all'esecuzione di detta sentenza che:

- nella parte motiva, ha dichiarato quanto segue: “ ben può verificarsi che un'insegnante possa trovarsi assegnato ad un posto di lingua inglese senza essere in possesso dei necessari requisiti”, poiché " è intervenuta Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, la quale all'art. 13, comma 17, ha dettato disposizioni in merito al conferimento delle supplenze temporanee da graduatorie d'istituto nel caso di carenza di docenti titolare e/o in servizio che impartiscono l'insegnamento della lingua inglese. In particolare, secondo detta Circolare, qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnarle a docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese, le ore rimaste disponibili possono essere assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e, in

subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di Istituto in possesso dei requisiti previsti”;

- nella parte dispositiva, ha statuito che: “ ...dichiara la legittimità della assunzione dell'appellata presso l'Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino comunicata con e-mail del 25.08.2020, con divieto per l'amministrazione di impiegare Bevilacqua Mariagrazia nell'insegnamento della lingua inglese fino a quando non abbia maturato i requisiti previsti dall'art.10, quinto comma, del D.P.R. n.81/2009 e/o dalla nota I dell'art. 9 del CCNI sulla mobilità 2019\2020;

CONSIDERATO che, pertanto, la docente Bevilacqua Mariagrazia, ai sensi della citata decisione giudiziale, **dovrà attivarsi per ottenere i requisiti per insegnare la lingua inglese ai sensi dell'art. 10, comma 5, del DPR 81/2009** che così recita: *“L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNI”*;

VISTO che l'Amministrazione, nelle more, dovrà procedere a termini di legge e contrattuali, così come ricostruiti dalla Corte di Appello di l'Aquila ed in particolare dovrà l'Istituzione Scolastica di titolarità attuale e la Istituzione

Scolastica nella quale – in caso di accoglimento della domanda di mobilità prodotta dalla docente Mariagrazia Bevilacqua – la stessa docente sia trasferita, provvedere alla attivazione di specifici corsi di formazione per l'apprendimento della lingua inglese per permettere alla docente Bevilacqua Mariagrazia di partecipare a detti corsi cui, comunque, la docente stessa dovrà obbligatoriamente frequentare per maturare i requisiti di cui all'art. 10, comma 5, DPR 81/2009;

DISPONE

- 1) Con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021, l'assegnazione a pieno titolo della docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia, sulla scuola di titolarità – I.C. Castiglione Messer Marino Carunchio (CH) - Scuola Primaria – posto comune;
- 2) Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità della docente Bevilacqua Mariagrazia – I.C. Castiglione Messer Marino – Carunchio (CH) - provvederà, per quanto di competenza, a dare esecuzione alla succitata sentenza n. 69/2022 emessa dalla Corte d'Appello di l'Aquila mediante:
 - inserimento della sentenza della Corte di appello di l'Aquila n. 69/2022 nel fascicolo personale della docente Bevilacqua Mariagrazia;
 - attivazione di specifico corso di formazione per l'apprendimento della lingua inglese da parte della docente Bevilacqua Mariagrazia;
 - in caso di accoglimento della domanda di mobilità prodotta per l'a.s. 2022/23 dalla docente Bevilacqua Mariagrazia, inviare alla scuola di destinazione apposita nota con la quale si invita detta Istituzione Scolastica alla attivazione di specifici corsi di formazione di lingua inglese per permettere alla docente Bevilacqua Mariagrazia di maturare i requisiti di cui all'art. 10, comma 5, DPR 81/2009;
- 3) La docente Bevilacqua Mariagrazia, in base alla decisione giudiziale della Corte di Appello di l'Aquila n. 69/2022, dovrà obbligatoriamente attivarsi e,

quindi, partecipare ai corsi di formazione di lingua inglese di cui innanzi e predisposti dalle Istituzioni Scolastiche interessate, al fine della maturazione dei requisiti di cui all'art. 10, comma 5, DPR 81/2009.

Il Dirigente

Maristella Fortunato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa*

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Castiglione Messer Marino – Carunchio"
Alle OO.SS. della Scuola
All'albo/ sito web www.istruzioneechietipescara.it



Firmato digitalmente da FORTUNATO
MARISTELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE